



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 3 in data 16-01-2025**

**Oggetto:** ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DI STATO CIVILE E PER L'ISTRUTTORIA DI DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555.

L'anno **duemilaventicinque** addi **sedici** del mese di **Gennaio** alle ore **14:30** nella Sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti è convocata la Giunta comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MONTI ALESSANDRO	Sindaco	X	
GNOCCHI MARIA ROSA	Vice Sindaco	X	
VITALE EMANUELE	Assessore	X	
TAMBURINI MASSIMO	Assessore	X	
SABATELLA MARCO	Assessore	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO **DR.SSA GIULIA DI NUZZO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** – nella sua qualità di **SINDACO** – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- **comma 636.** *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- **comma 637.** *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- **Comma 638.** *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

**RICORDATO** che:

- ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorché il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

**DATO ATTO** che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- da una sommaria stima basata sulle richieste pervenute nell'ultimo biennio, è rilevabile una esponenziale crescita delle richieste di certificazioni desunte da atti di stato civile formati da oltre un secolo;

- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni ancorché si attestino su numeri accettabili, cagionano comunque un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

**RITENUTO** conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;

- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

**DATO ATTO** che

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- f) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- g) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- h) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

**STABILITO** pertanto che:

- a) il versamento dei contributi in questione dovrà essere comprovato dall'interessato contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

**RICHIAMATO** l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2025/2027 ed individuate le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti di questa Amministrazione;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.u.el., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

**ATTESO CHE**, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo apposito capitolo di entrata con uno stanziamento annuo stimato in euro 1.000,00 (la stima tiene conto del numero di richieste storicamente presentate, considerato l'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente provvedimento);

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ACQUISITI**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Affari Generali e il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1) La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

<b>Tipologia</b>		<b>Importo del contributo</b>
A)	Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
B)	Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale <b>corredate</b> dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 250,00
C)	Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale <b>non corredate</b> dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 300,00

3) Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;

4) Di dare atto che:

- il contributo di cui alla lett.A) della tabella del punto 1) si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo di cui alle lett.B) -C) della tabella del punto 1) non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- il contributo di cui alle lett.B) -C) della tabella del punto 1) non è dovuto per le richieste presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- il contributo di cui alle lett.B) -C) della tabella del punto 1) si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

5) Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024 nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato come sopra indicato e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione

dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio.

Indi,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

ravvisata l'urgenza di rispettare i termini di cui all'articolo 151 del TUEL e delle disposizioni del decreto del MEF del 24.12.2024, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134/4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario  
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
GIULIA DI NUZZO

---



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DI STATO CIVILE E PER L'ISTRUTTORIA DI DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555.**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 14-01-2025

**Il Responsabile del Servizio**  
*COCCIARDI ELDA*

---

Eventuali note:



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DI STATO CIVILE E PER L'ISTRUTTORIA DI DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555.**

---

**P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A '   C O N T A B I L E**

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 16-01-2025

**Il Responsabile del Servizio**  
*TRUSCELLO MARTINA*

---

Eventuali note:

**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.3 DEL 16-01-2025**

**OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DI STATO CIVILE E PER L'ISTRUTTORIA DI DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 23-01-2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 07-02-2025,

Addì, 23-01-2025

Il Responsabile della pubblicazione  
DR.SSA GIULIA DI NUZZO